

Invalido il contratto viziato da violenza morale

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=12497>

Il quesito:

- **Deve essere annullato il contratto una volta provato che il consenso è stato prestato per effetto di violenza morale?**
-

Il caso

Le imprese Alfa e Beta stipulano nel 1984 un contratto di prestazione di servizi convenendo un determinato corrispettivo.

Nel 1989 concludono un altro contratto con cui concordano la risoluzione consensuale del precedente contratto non ancora eseguito, per cui Beta è liberata dall'obbligo di pagare il corrispettivo convenuto a suo tempo.

Successivamente, Alfa cita in giudizio Beta chiedendo il pagamento del corrispettivo pattuito con il contratto stipulato nel 1984, deducendo che il successivo contratto del 1989 sia invalido perché viziato da violenza morale.

Alfa chiede che vengano sentiti dei testimoni al fine di provare la coartazione subita dal proprio rappresentante legale pro tempore ad opera del rappresentante legale della convenuta Beta allo scopo di costringerlo a sottoscrivere il contratto di risoluzione del precedente accordo.

Il Tribunale adito, sulla base delle risultanze delle prove testimoniali, accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza.

Beta propone appello deducendo l'insussistenza della violenza morale.

Respinto l'appello, Beta ricorre per cassazione.

Inquadramento della problematica

La questione alla base della sentenza in esame può essere ricondotta ai seguenti quesiti:

- Deve essere annullato il contratto una volta provato che il consenso prestato è stato frutto di coartazione?
- In cosa consiste la violenza morale, quale vizio del consenso, causa di annullamento del contratto?

La normativa

Codice Civile

Art. 1434. Violenza.

La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435. Caratteri della violenza.

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

La risposta

Ecco in sintesi la risposta dei giudici di legittimità:

- A norma del combinato disposto degli articoli 1434 e 1435 del c.c deve essere annullato il contratto che risulti viziato da violenza.
- La violenza, quale vizio del consenso, consiste nel prospettare un male ingiusto e notevole, tale da indurre colui che la subisce a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato.
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della violenza morale spetta esclusivamente al giudice di merito il quale fonderà il proprio convincimento sulle prove prodotte in giudizio. Tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
- Nel caso di specie il giudice di primo grado, con decisione confermata in grado di appello, ha ritenuto sussistenti i requisiti della violenza morale, essendo emerso dall'escussione dei testi che il rappresentate legale pro tempore di parte attrice è stato vittima di ripetute azioni coercitive e di minacce allo scopo di indurlo ad acconsentire alla risoluzione del contratto stipulato in precedenza.
- Perciò il contratto è viziato e non può essere ritenuto valido.
- Non residuano spazi per ulteriori valutazioni attinenti al merito nel giudizio in cassazione e quindi il ricorso è respinto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 23 giugno - 05 ottobre 2010, n. 20666

(Presidente Varrone - Relatore Spagna Musso)

Svolgimento del processo

Con citazione in data 8.2.90, la Società Italiana Vetro S.p.a. e la omonima succursale Francese citavano la s.r.l. Sales Consultants Willems davanti al Tribunale di Milano per ottenere l'eliminazione degli effetti del contratto concluso tra le parti in data 10 luglio 1989, avente ad oggetto lo scioglimento consensuale del contratto tra esse stipulato in data 7 aprile 1984, con versamento contestualmente effettuato dalla Siv France a favore della Willems dell'importo di franchi francesi 960.000.000. Affermava l'attrice che il contratto del 10 luglio 1989 era un contratto preliminare, non seguito dalla conclusione del definitivo a fronte di legittimo rifiuto della SIV, mentre in ogni caso lo si doveva ritenere firmato dal legale rappresentante della SIV s.p.a. in carenza di poteri e comunque annullabile per errore e/o dolo e/o violenza con conseguente reviviscenza dell'importo di franchi francesi 960.000.

Costituitasi la società intimata, l'adito Tribunale di Milano, con sentenza in data 17.3.2003, così decideva: "annulla l'impegno sottoscritto da Mauro Comastri in data 10 luglio 1989; conseguentemente, dato atto dell'invalidità di tale impegno e pertanto della clausola di cui alla pag. 1, 2° capoverso di detta scrittura del 10 luglio 1989 che risolveva consensualmente il contratto 7 aprile 1984, rinnovato tacitamente nel 1987, dichiara il contratto stesso risolto per colpa della Sales Willems e condanna quest'ultima a restituire alla Siv France l'importo di franchi francesi 960.000 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo; condanna parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dalle attrici con il comportamento lesivo posto in essere, danni da liquidarsi in separato giudizio; respinge le domande della convenuta in parte perché infondate e in parte perché proposte tardivamente".

A seguito dell'appello della Sales, costituitesi la Siv e la Siv France, la Corte d'Appello di Milano, confermava quanto statuito in primo grado rigettando il gravame. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che, **"avendo la Willems sollecitato ripetutamente una ridefinizione del contratto con la Siv, con compensi a suo favore molto più elevati, la sottoscrizione del contratto del 10 luglio 1989 avvenne con chiarezza sulla base di una violenza morale e che il vizio del consenso consistette nell'aver l'ing. Comastri (della Siv) sottoscritto il documento in questione, pur non volendolo sottoscrivere, consapevole della dannosità per la Siv, e comunque sotto la minaccia di dover subire l'ostilità del Willems quale ago della bilancia nella Splintex ... Questi fatti, confermati con testi sono stati correttamente qualificati dal Tribunale gravi precisi e concordanti"**.

Ricorre per cassazione la Sales con tre motivi; resistono con controricorso le società intime.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 1435 c.c. e relativo difetto di motivazione, in relazione al decisivo punto della minaccia mediante cui si sarebbe estrinsecata la violenza morale.

In particolare si afferma che erroneamente la Corte d'Appello ha valutato i presupposti del "male ingiusto e notevole".

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sul decisivo punto, sempre in relazione alla violenza morale, della presenza del consulente legale a fianco della parte coartata.

Con il terzo motivo si deduce ancora difetto di motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto di prove documentali basandosi unicamente sulla prova testimoniale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, da parte dei giudici di merito della violenza morale ex art. 1435 c.c. e relativi presupposti.

Su tale punto decisivo la Corte di merito, come sopra riportato, ha ampiamente e logicamente motivato sulla base delle risultanze di causa, per cui ogni ulteriore esame di queste ultime (il requisito del "male ingiusto e notevole", la presenza di un consulente a fianco della parte coartata, prove documentali e testimoniali) nella presente sede di legittimità non è consentito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.